

**OGGETTO:** Regolamento incasso quote di iscrizione (solleciti agli iscritti morosi, addebito delle spese e degli interessi legali).

**Consiglieri presenti:**

Battaglini Irene Maria Pia	A	Fiorini Tania	P	Melli Gabriele	P	Puccioni Maurizio	P
Bavazzano Emanuela	P	Frizzi Leonardo	A	Pecchioli Simona	P	Romoli Denni	P
Chiodini Moira	P	Giorgi Gabriele	P	Pistolesi Viviana	P	Vannoni Sandra	P
Donati Fabio	P	Mattei Maurizio	P	Porciatti Claudio	P		

**Presidente: Sandra Vannoni**

**Segretario: Tania Fiorini**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi**

Vista la delibera G/593 adottata dal Consiglio in data 26/07/2007;

Vista la delibera G/662 adottata dal Consiglio in data 13/06/2008 in materia di interpretazione dell'art. 26 c. 2 Legge 56/1989;

Considerato che si rende necessario aggiornare il regolamento relativo alla gestione degli incassi delle quote degli iscritti, ed in particolare degli incassi delle quote pregresse da parte dei morosi.

**Delibera:**

- il termine utile per il pagamento della tassa annua è fissato al 28 febbraio di ogni anno, salve diverse disposizioni del Consiglio e/o del Consiglio nazionale;
- gli iscritti che non abbiano ancora pagato la tassa di iscrizione annuale entro la scadenza prevista, sono tenuti al pagamento della tassa annua gravata degli interessi legali per i giorni di ritardato pagamento;
- in prossimità della data del 30 giugno di ogni anno, tramite servizio Postel o Mav bancari e/o postali o altra forma automatica di incasso, gli uffici provvedono ad inviare agli iscritti inadempienti un sollecito con raccomandata. Oltre agli interessi legali, ai sollecitati viene richiesto il rimborso delle spese vive sostenute;
- trascorsi dodici mesi dal termine utile per il pagamento (e cioè dal marzo dell'anno successivo a quello della tassa inevasa), gli Uffici provvedono al recupero del credito tramite Equitalia SpA o altra ditta autorizzata al recupero dei crediti o tramite un legale. Oltre alla tassa e agli interessi legali, viene richiesto agli iscritti morosi il rimborso per le spese vive sostenute per il recupero del credito.
- Come previsto dalla sopra citata delibera G/662, per gli iscritti morosi per le quote riferite a due anni (esclusa la quota dell'anno in corso per la quale è stata attivata la procedura indicata al punto c) viene aperto un procedimento disciplinare a conclusione del quale, laddove essi non abbiano corrisposto le somme dovute, viene irrogata all'iscritto moroso la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 26, c.2 L.56/89.
- Gli iscritti che risultano sospesi dalla professione per morosità ai sensi dell'art. 26 c. 2 della Legge 56/1989 da almeno 3 anni dalla data della delibera di sospensione, sono segnalati dal Consigliere Tesoriere alla Commissione Deontologica e al Consiglio in modo che valutino la posizione di tali iscritti sotto il profilo deontologico. Le somme ancora dovute saranno inviate per la riscossione coattiva a Equitalia, se ciò non fosse ancora avvenuto.

Le delibere precedenti in materia (G/593 del 26/07/2007) sono revocate.

<b>PRESENTI: 13</b>	<b>VOTANTI: 13</b>	<b>FAVOREVOLI: 13</b>	<b>CONTRARI:0</b>	<b>ASTENUTI:0</b>
---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, avverso la presente delibera può essere opposto ricorso presso il Tribunale di Firenze.

**Il Segretario**  
(dr.ssa Tania Fiorini)

**Il Tesoriere**  
(dr. Denni Romoli)

**La Presidente**  
(dr.ssa Sandra Vannoni)